# LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2011, n. 24 Norme in materia di politiche giovanili (B.U. 29 dicembre 2011, n. 112) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' **Sommario CAPO I** Principi generali Art. 1 (Oggetto e finalità) Art. 2 (Soggetti destinatari e attuatori della legge) CAPO II Funzioni programmatorie e amministrative Art. 3 (Strumenti della programmazione) Art. 4 (Piano regionale per le politiche giovanili) Art. 5 (Programma annuale degli interventi) Art. 6 (Intese ed Accordi) Art. 7 (Progetti di iniziativa regionale e locale) **CAPO III** Partecipazione e concertazione Art. 8 (Tavolo di concertazione) Art. 9 (Consulta regionale dei giovani) CAPO IV Strumenti di informazione ed orientamento Art. 10 (Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani) Art. 11 (Portale giovani Marche) CAPO V Politiche settoriali prioritarie Art. 12 (Interventi per l'autonomia abitativa) Art. 13 (Politiche attive del lavoro) Art. 14 (Interventi per l'imprenditoria) Art. 15 (Interventi in materia culturale)

**Testo vigente** 

Art. 16 (Partecipazione politica dei giovani)

Art. 17 (Giornata regionale giovani Marche)

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 (Disposizioni finanziarie)

Art. 19 (Norme transitorie e abrogazioni)

Art. 20 (Clausola valutativa)

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

- 1. La Regione riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.
- 2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività.
- **3.** La Regione promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e valorizza le loro potenzialità anche sostenendo la cultura del merito. In particolare la Regione:
- a) analizza e approfondisce le tematiche relative alla condizione giovanile;
- b) favorisce l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
- c) crea maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso in questi settori;
- d) fa crescere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione;
- e) accompagna i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- f) sostiene le associazioni e gli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
- g) concorre con gli enti locali all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;
- h) promuove e dà impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero.

# Art. 2

(Soggetti destinatari e attuatori della legge)

**1.** I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i sedici e i trentacinque anni, anche non cittadini italiani, residenti o aventi dimora nella Regione.

**2.** Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con gli Enti locali utilizzando le forme e gli strumenti della democrazia partecipativa.

#### **CAPO II**

## Funzioni programmatorie e amministrative

#### Art. 3

(Strumenti della programmazione)

- **1.** Sono strumenti della programmazione nel settore:
- a) il piano regionale indicato all'articolo 4;
- b) il programma annuale indicato all'articolo 5;
- c) le Intese e gli Accordi con soggetti pubblici o privati indicati all'articolo 6.
- **2.** I piani e i programmi generali e settoriali regionali diversi da quelli previsti dalla presente legge individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della legge stessa.
- **3.** Gli Enti locali attuano, nell'ambito della propria autonomia, per quanto di competenza, le disposizioni della presente legge attraverso gli strumenti di programmazione previsti dai rispettivi ordinamenti. Detti strumenti specificano, integrano e realizzano quanto disposto dalla pianificazione di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 4

(Piano regionale per le politiche giovanili)

- **1.** Il piano regionale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore.
- 2. Il piano contiene in particolare:
- a) il quadro conoscitivo con l'analisi dei fabbisogni, i punti di forza e le eventuali criticità del settore;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi generali da perseguire;
- c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli Enti locali in materia;
- d) l'individuazione della tipologia dei progetti degli Enti locali e dei progetti regionali nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7;
- e) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa.
- **3.** Gli indirizzi di cui alla lettera c) del comma 2 promuovono, in particolare, la collaborazione e l'associazionismo tra gli Enti locali.
- **4.** La Giunta regionale presenta il piano all'Assemblea legislativa regionale entro 120 giorni dalla prima seduta dell'Assemblea medesima.
- **5.** Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità previste dalla legge di programmazione regionale e ha validità pari a quella della legislatura.

**6.** Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, laddove si renda necessario raccordarne i contenuti alle mutate esigenze del settore.

## Nota relativa all'articolo 4:

Con deliberazione amministrativa del 29 gennaio 2013, n. 64, in BUR 14 febbraio 2013, n. 9, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il piano regionale per le politiche giovanili.

#### Art. 5

(Programma annuale degli interventi)

- 1. Il piano regionale di cui all'articolo 4 è attuato mediante il programma annuale degli interventi.
- **2.** Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.
- **3.** Il programma individua:
- a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale, tenuto conto della pianificazione nei diversi settori regionali e degli eventuali Accordi in materia di politiche giovanili;
- b) il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali e quelle da destinare ai progetti regionali;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti.
- **4.** Il programma annuale elenca gli interventi previsti dai diversi settori regionali in materia di politiche giovanili.
- **5.** Tutti gli interventi previsti dal programma, compresi quelli di cui al comma 4, debbono essere pubblicati mediante inserimento nel Portale giovani Marche.

#### Art. 6

(Intese ed Accordi)

- **1.** La Giunta regionale può stipulare Intese o Accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione indicata agli articoli 4 e 5.
- **2.** Dell'avvio delle procedure relative agli Accordi di Programma Quadro e Intese interistituzionali, è data tempestiva comunicazione all'Assemblea legislativa regionale, se non attuative delle disposizioni del piano regionale per le politiche giovanili e del programma annuale degli interventi.

#### Art. 7

(Progetti di iniziativa regionale e locale)

- **1.** I progetti di iniziativa regionale sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:
- a) il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali o soggetti sociali o esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;
- b) carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;
- c) la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.

**2.** I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli Enti locali.

## **CAPO III**

# Partecipazione e concertazione

#### Art. 8

(Tavolo di concertazione)

- 1. Al fine di attivare forme di raccordo e concertazione, è istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento composto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta medesima. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia. Il presidente convoca le riunioni che devono avere cadenza almeno annuale. I componenti e il presidente individuano i soggetti incaricati a sostituirli in caso di assenza o impedimento.
- 2. Il coordinamento ha il compito di:
- a) individuare le esigenze del territorio ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 5;
- b) raccordare gli interventi previsti nei programmi regionali, europei e statali.
- **3.** Al fine di acquisire informazioni dettagliate e analitiche su argomenti specifici, l'Assessore regionale può invitare, anche su richiesta degli altri componenti, i dirigenti regionali competenti ovvero esperti per singole materie.
- **4.** Per lo svolgimento della propria attività, il coordinamento di cui al comma 1 si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro, la cui composizione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.
- **5.** La Giunta regionale dedica, periodicamente, una seduta dei propri lavori al coordinamento degli interventi inerenti le politiche giovanili per garantirne l'intersettorialità e la trasversalità delle azioni.

## Art. 9

(Consulta regionale dei giovani)

- **1.** Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.
- 2. La Consulta è composta:
- a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato;
- b) da tre rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3;
- c) da quattro rappresentanti degli studenti universitari, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;
- d) da cinque rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori designati dalle consulte provinciali degli studenti;
- e) da tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle organizzazioni medesime;
- f) da quattro rappresentanti dei giovani imprenditori designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- g) da cinque rappresentanti delle formazioni giovanili dei partiti politici designati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;

- h) da cinque rappresentanti dei giovani amministratori comunali designati dall'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI Marche); i) ......
- **3.** E' istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili, a cui sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nella regione. Si considerano organizzazioni giovanili, ai fini della presente legge, le organizzazioni composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i sedici ed i trentacinque anni. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
- **4.** La Consulta svolge funzioni propositive sulle politiche regionali a favore dei giovani. In particolare la Consulta esprime parere alla Giunta regionale sui piani di cui agli articoli 4 e 5. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale gli organi competenti all'adozione degli atti possono prescindere dallo stesso.
- **5.** La Consulta dura in carica quanto la legislatura.
- **6.** La Consulta è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale garantendo la parità di genere. Ai fini della costituzione della Consulta i soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2, inviano le proprie designazioni entro trenta giorni dalla richiesta da parte degli organi regionali competenti. Decorso tale termine, la Consulta è costituita in presenza della maggioranza dei componenti, salvo integrazioni.
- 7. La Consulta delibera validamente sulla base della maggioranza dei presenti.

## Nota relativa all'articolo 9:

Così modificato dall'art. 5, I.r. 20 febbraio 2017, n. 5.

Ai sensi dell'art. 7, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, i rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall'art. 5 della stessa legge decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

#### **CAPO IV**

## Strumenti di informazione ed orientamento

#### Art. 10

(Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani)

- **1.** La Giunta regionale istituisce e organizza il coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani, volto a sostenere gli interventi relativi alle politiche giovanili e, in particolare, teso a promuovere:
- a) lo sviluppo di centri informativi plurisettoriali e di comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
- b) percorsi d'incontro, di comunicazione e di partecipazione attiva tra i giovani;
- c) servizi a favore delle esigenze informative e formative dei giovani.
- 2. La Regione, nell'ambito del coordinamento regionale, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli sportelli Informagiovani a livello territoriale nonché della collaborazione dei Centri per l'impiego, delle strutture formative e informative del territorio e degli sportelli Informadonna.
- **3.** La Giunta regionale definisce i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli sportelli Informagiovani che possono aderire al coordinamento regionale e accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

#### Art. 11

(Portale giovani Marche)

- 1. La Regione cura, in collaborazione con gli Enti locali, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica denominata "Portale giovani Marche". Il Portale costituisce il sistema di comunicazione informatica in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani.
- **2.** Il Portale contiene, in particolare, le informazioni sulle politiche in favore dei giovani poste in essere nel territorio regionale.

#### **CAPO V**

# Politiche settoriali prioritarie

#### Art. 12

(Interventi per l'autonomia abitativa)

- **1.** La Regione, nel piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), promuove l'autonomia abitativa dei giovani anche attraverso: a) la previsione negli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata di una riserva di alloggi da destinare ai
- a) la previsione negli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata di una riserva di alloggi da destinare ai soggetti di età compresa tra i diciotto e trentacinque anni;
- b) la realizzazione di progetti di coabitazione tra giovani o tra le diverse generazioni;
- c) il sostegno ai progetti di autocostruzione di abitazione da parte delle giovani generazioni.

#### Art. 13

(Politiche attive del lavoro)

- **1.** La Regione individua nel piano regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005 n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le specifiche misure di politica attiva del lavoro dirette ad incentivare l'occupazione dei giovani, a superare le condizioni di precariato nonché a sostenere un'occupazione stabile e di qualità.
- **2.** La Regione sostiene progetti di Enti pubblici e soggetti privati destinati al rientro dall'estero di giovani talenti marchigiani che si sono distinti nei settori di competenza.
- **3.** La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi per scambi di esperienze professionali da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali all'estero.

#### Art. 14

(Interventi per l'imprenditoria)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile in tutti i settori quale fattore determinante dello sviluppo

economico e sociale del proprio territorio, mediante l'approvazione di un bando volto a finanziare le migliori idee imprenditoriali innovative presenti sul territorio.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche attraverso la pianificazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione):
- a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani;
- b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;
- c) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese.

#### Art. 15

(Interventi in materia culturale)

1. La Regione valorizza i talenti giovanili, attraverso iniziative ed eventi che pongono in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazioni, anche attraverso la pianificazione di cui alle leggi regionali 31 marzo 2009 n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), legge regionale 3 aprile 2009 n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e legge regionale 9 febbraio 2010 n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali).

#### Art. 16

(Partecipazione politica dei giovani)

- 1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e internazionale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, sostiene progetti volti alla formazione politica dei giovani amministratori locali e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee tra i giovani e le istituzioni anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale di cui all'articolo 11.

## Art. 17

(Giornata regionale giovani Marche)

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale giovani Marche" volta a valorizzare le capacità creative, artistiche e imprenditoriali nonché il pluralismo di espressione dei giovani residenti ed il loro incontro con i giovani artisti ed imprenditori italiani ed europei.

## **CAPO VI**

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

- **1.** Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

#### Art. 19

(Norme transitorie e abrogazioni)

- **1.** Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
- **2.** Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8, ai commi 3 e 6 dell'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 10.
- **3.** La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano di cui all'articolo 4 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- **4.** Fino all'entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano comunque ad applicarsi le disposizioni contenute nelle norme abrogate ai sensi del comma 5.

_																
ວ.	 															

## Nota relativa all'articolo 19:

*Il comma 5 abroga la I.r. 12 aprile 1995, n. 46*; l'art. 21, I.r. 13 maggio 2003, n. 9; la I.r. 9 gennaio 1997, n. 2 e l'art. 52, I.r. 7 maggio 2001, n. 11.

## Art. 20

(Clausola valutativa)

- **1.** La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
- a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziate nella regione per le politiche giovanili;
- b) il numero dei giovani che hanno beneficiato degli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata;
- c) il numero degli accessi al Portale dei giovani;
- d) l'andamento dell'occupazione giovanile e gli effetti delle politiche incentivanti adottate dalla Regione, calcolati secondo la metodologia controfattuale;
- e) la presenza giovanile nelle amministrazioni locali e gli effetti delle politiche incentivanti calcolati secondo la metodologia controfattuale.
- 2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati e le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 9, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.
- 3. L'Assemblea legislativa regionale, attraverso il Portale dei giovani, cura la divulgazione dei risultati della

valutazione effettuata.